

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA 1[^]
Gestione Giuridica del Personale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1145 del 24/11/2017

OGGETTO: Sig. V.M., istruttore amministrativo a tempo indeterminato, Cat. C1, collocato a riposo con decorrenza 24/11/2017. Istanza per liquidazione indennità premio di fine servizio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di

Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Cuocci Mattorano Leonardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto sindacale con il quale risulta conferito allo scrivente, l'incarico di Dirigente del Servizio al Personale;

Premesso che:

- la Sig.ra Vania Margherita, istruttore amministrativo a tempo indeterminato – Cat. C1, collocato a riposo per inabilità, con decorrenza 24/11/2017, ha chiesto la liquidazione dell'Indennità Premio Servizio, a spese del Comune, per il servizio dalla stessa prestato dal 20 novembre 1978 al 30 novembre 1979 e non coperto da contribuzione ex INADEL;

- dall'esame del servizio della Sig.ra Vania Margherita si rileva che, relativamente alle prestazioni effettuate dalla dipendente in parola, i servizi effettuati dal 20/11/1978 al 30/11/1979 vi è continuità, la Sig.ra Vania Margherita è stata iscritta all'ex INADEL dal 01/12/1979, computando la liquidazione IPS complessivamente per 38 anni utili;

-è principio ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza quello secondo cui, nel lavoro subordinato, il dipendente pubblico o privato con la cessazione del rapporto d'impiego ha diritto all'indennità di licenziamento o di anzianità o di fine rapporto o di buonuscita o premio servizio;

-in base alla norma generale di cui all'art. 9 del D.L.C.p.S. aprile 1947, n. 207 (esteso ai dipendenti degli enti locali dall'art. 7 del D.L.C.p.S. febbraio 1948, n. 61), i servizi non di ruolo non coperti da iscrizione ex INADEL e dovuta una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;

-il diritto della dipendente comunale a fruire dell'indennità di fine rapporto a carico del Comune, in assenza di quello dell'ex INADEL, è ribadito dall'art. 9, ultimo comma, dell'accordo sindacale reso dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, la cui applicazione, secondo il commento dell'ANCI andrebbe fatta per analogia con gli stessi criteri adottati dall'ex INADEL;

-dello stesso tenore è l'art. 17 del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191 (disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali), che dispone che i lavoratori stagionali hanno diritto a percepire direttamente dall'Ente alla fine del rapporto di lavoro la liquidazione calcolata in dodicesimi;